

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Michela Muti	

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere (prot. n. 4355 CdC del 26 ottobre 2018), formulata dal Sindaco del Comune di Massafra (TA).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art 10 bis decreto-legge 24/06/2016 n. 113 conv. dalla legge 7/08/2016 n. 160 che ha integrato l'art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 117 del 16 novembre 2018 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 23 novembre 2018;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, P. Ref. Rossana De Corato;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Massafra (TA) ha presentato un'istanza di parere in merito alla possibilità di procedere, mediante la procedura di mobilità, all'assunzione di personale proveniente dalla "ex IPAB".

Nello specifico, il Sindaco ha chiesto se sia ammissibile la *"...copertura di un posto vacante in dotazione organica mediante mobilità da un ex IPAB, nel caso in cui l'assunzione presso l'ex IPAB sia avvenuta senza procedura concorsuale, anche alla luce della Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4 del 19.01.2016..."*

Inoltre, ha rappresentato che la mobilità espletata equivarrebbe a nuova assunzione ai fini del *turn over*, così come indicato nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 504/2017, e ha osservato che: *"...non risultano esservi disposizioni normative specifiche che pongono in capo all'Ente che accetta la mobilità di verificare le modalità con le quali l'Ente di provenienza abbia assunto il dipendente, trattandosi di cessione del contratto in essere..."*.

Considerato in

DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento assunto dalla Magistratura contabile in tema di pareri da rendere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la suddetta istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato.

1.2. Per quel che concerne le valutazioni sull'ammissibilità oggettiva del quesito sottoposto all'attenzione della Sezione, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, per procedere all'analisi nel merito.

Osserva, comunque, il Collegio che la funzione consultiva può essere circoscritta esclusivamente agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo preclusa a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata e che ogni decisione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell'ente.

MERITO

Preliminarmente, il Collegio non ritiene di doversi soffermare sulla natura giuridica (pubblica o privata) delle IPAB, considerato che la questione è stata già ampiamente vagliata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n.161/2012) e contabile (Sez. Autonomie, del. n. 4/2016, Sez. regionale di controllo per il Veneto del. n.

204/2017, Sez. giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 43/2017) alla quale si rinvia integralmente, e che al fine del presente parere non appare di immediata e diretta attinenza; invero, il Sindaco del Comune di Massafra ha già specificato che il dipendente dell'IPAB nei confronti del quale l'ente intende attivare la mobilità, non è stato assunto mediante procedura concorsuale.

Risulta, invece, opportuno illustrare brevemente il quadro normativo nell'ambito del quale si colloca l'istituto giuridico della mobilità di personale tra amministrazioni, previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L'art. 30 cit. (rubricato: Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) dispone al comma 1 che: *"...Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere..."*.

Con riferimento alle modalità di attivazione delle procedure di mobilità, il medesimo art. 30 cit. al comma 2-bis dispone che: *"...Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria..."*.

L'istituto della mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. La mobilità è, infatti, alternativa all'assunzione di nuovo personale tramite concorso o scorrimento delle graduatorie.

Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa, con la mobilità il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di

mantenere presso di sé determinati soggetti (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 giugno 2016, n. 2929; Consiglio di Stato, Sez. II, 23 agosto 2016, n. 3677).

Venendo al merito del quesito proposto dal comune, si evidenzia che il passaggio di personale tra amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, non può certamente rappresentare un modo per modificare, eludere o far venir meno i requisiti di accesso al pubblico impiego, trattandosi di una mera procedura di trasferimento di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, la cui natura pubblicistica del rapporto d'impiego si è instaurato *ab initio*. Pertanto, il successivo passaggio in altra amministrazione è ammissibile solo per i dipendenti che sono stati originariamente assunti mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche.

Deve ritenersi consolidato l'orientamento secondo il quale il rapporto di pubblico impiego dipende, nel suo momento genetico, dall'espletamento di un pubblico concorso, come prescritto dall'art. 97 della Costituzione, quale garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione.

D'altra parte, la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2016, espressamente richiamata dallo stesso Comune di Massafra, proprio con riferimento alle problematiche riguardanti il riassorbimento del personale delle IPAB - anche in caso di soppressione prevista *ex lege* delle stesse - ha affermato l'inderogabilità del *"...principio sancito dall'art. 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un concorso pubblico..."*.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Massafra (TA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2018.

Il Relatore

F.to Rossana De Corato

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 23 NOVEMBRE 2018
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo